

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale □

Prestazioni a Sostegno del Reddito □

Roma, 3 Febbraio 2004

Circolare n. 20

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Vice Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: **||Legge 24.12.2003, n.350, art. 3, comma 106.||**

SOMMARIO: *Abolizione del requisito della decorrenza dei 5 anni dalla data del riconoscimento di grave handicap da parte dell'apposita Commissione ASL.*

Con la legge citata in oggetto e' stato previsto, all'art.3, comma 106, che all'art.42, comma 5, del D. Lgs. 151/ 2001 siano soppresse le parole " da almeno 5 anni".

In sostanza, al fine del conseguimento del congedo straordinario di due anni, da parte degli aventi diritto, non è più richiesto il requisito della decorrenza dei 5 anni dalla data del riconoscimento di grave handicap da parte dell'apposita Commissione ASL di cui all'art. 4. comma 1 della legge 104/92, o nel caso di portatori di handicap affetti da sindrome di down, dalla data della certificazione da parte del curante (su presentazione del cariotipo) o, per i grandi invalidi dalla data del provvedimento ministeriale attestante tale stato.

Ai fini della concessione del congedo in parola, fermo restando quanto previsto dal citato art.42, si

ribadisce, in particolare, che l'attestazione dello stato di grave handicap deve essere rilasciata esclusivamente da parte degli organismi o soggetti suindicati (non sono valide, ad esempio, le certificazioni attestanti l'invalidità civile, sia pure al 100% e sia pure con riconoscimento del diritto all'accompagnamento"), secondo le modalità finora previste in materia. Qualora, prima dell'entrata in vigore (1.1.2004) della legge in oggetto, gli interessati avessero presentato la domanda in assenza del requisito previsto dall'art.42 del D. Lgs.151/01 relativo alla decorrenza dei 5 anni - domanda che per tale motivo era stata respinta – è necessario che gli interessati presentino nuova domanda, con l'indicazione dei periodi di cui ora intendano fruire.

In proposito, si chiarisce che eventuali periodi di congedo, retribuito o meno (previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 53/2001) fruiti prima dell'entrata in vigore della citata legge n.350 in assenza del requisito dei 5 anni di cui trattasi, non potranno essere trasformati in congedo straordinario ex art. 42 del D.lgs.151/01.

Si fa riserva di trasmettere i modelli Hand 4 e Hand 5, aggiornati conformemente alla normativa vigente in materia.

IL DIRETTORE GENERALE
Crecco